



Roma, 12 luglio 2000

CIRCOLARE N. 103/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - AUMENTO DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE - D.M. 20.6.2000 SU G.U. N.151 DEL 30.6.2000.

Il decreto indicato in oggetto ha aumentato del 2,5% le tariffe obbligatorie a forcella per i trasporti di merce su strada.

L'aumento, decorrente dall'1 luglio, si applica sulle tariffe in vigore (comprese quelle per i carichi e scarichi intermedi e le tasse di sosta dei veicoli), mentre non riguarda gli accordi economici di settore sottoscritti ai sensi dell'articolo 13 del decreto 18 novembre 1982 le cui tariffe possono essere ritoccate solo a seguito di intese tra le parti interessate.

Con l'occasione si fa presente che è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge n.4173 che, in ottemperanza alla legge n.454/97, prevede il progressivo superamento del regime tariffario obbligatorio.

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.2/98 e 141/96.

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. n.151 del 30.6.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 giugno 2000

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982 sui trasporti di merci su strada per conto di terzi sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento e' riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 giugno 2000

Il Ministro: Bersani